

CONVENZIONE QUADRO
per l'attivazione di tirocini curriculari
(ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196)

TRA

LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma (di seguito, per brevità, "LUISS")

E

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (di seguito denominata Azienda Ospitante) codice fiscale n. 97532760580 con sede legale in via Nomentana n° 2, cap 00161 Roma rappresentata dal Dott. Enrico Finocchi, nato a Roma il 05/08/1960.

PREMESSO CHE

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della cultura di impresa e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

In particolare:

- a) espresso interesse della LUISS è quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri studenti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b) espresso interesse dell'Azienda Ospitante è far sì che il soggetto acquisisca la conoscenza diretta delle problematiche e dell'organizzazione del lavoro nel sistema dell'impresa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART.1

L' Azienda Ospitante, accoglie presso le proprie strutture in qualità di tirocinanti alcuni studenti dei Dipartimenti di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza della LUISS, allievi dei Master e delle Scuole della LUISS e della LUISS School of Government per la realizzazione di progetti di tirocini curriculari.

ART. 2

Il numero e la durata dei tirocini ed i requisiti richiesti agli studenti saranno concordati tra i responsabili per il tirocinio dell'Azienda Ospitante e della LUISS. Essi assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza allo studente e individueranno di volta in volta, i nominativi dei tutor aziendali e accademici.

La preselezione degli studenti sarà realizzata dall'Università secondo la prassi interna e la definitiva assegnazione dei posti sarà concordata tra l'Università e l'Azienda.

ART. 3

I contenuti, i tempi e le modalità di svolgimento dei tirocini svolti durante il percorso accademico degli studenti sono specificati nell'allegato "Progetto" che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Nel predetto allegato sono indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- i nominativi del Tutor aziendale e di quello incaricato dalla LUISS;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

ART. 4

La LUISS si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività dell'Azienda Ospitante mediante convenzione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dalla Luiss: INAIL e Responsabilità Civile) e contestualmente alla Luiss tramite e-mail a: tirocinicurricolari@luiss.it.

ART. 5

L'Azienda Ospitante si impegna a rispettare il progetto di tirocinio in tutti gli aspetti e a segnalare tempestivamente alla LUISS qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.

ART. 6

Il tirocinante si impegna:

- ◆ a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti in Azienda;
- ◆ a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ogni altra attività dell'Azienda ospitante di cui venga a conoscenza;
- ◆ a redigere, qualora il tirocinio sia finalizzato all'acquisizione di crediti formativi, entro un mese dalla conclusione del tirocinio una relazione sullo svolgimento del tirocinio stesso che dovrà essere valutata dal tutor dell'azienda ospitante e convalidata dal tutor didattico- organizzativo ai fini del riconoscimento degli stessi crediti.

ART. 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dall'Azienda Ospitante e dal tirocinante fornendone comunicazione scritta anche alla LUISS.

ART. 8

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata ha la durata di un anno e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

ART. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia in tema di tirocini curriculari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma li, 06/10/2017

L'Azienda

Il Rappresentante Legale

Università LUISS Guido Carli

Il Direttore Generale

Giovanni Lo Storto



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale
Direzione Generale per il personale e gli affari generali

27 OTT 2017

SEGRETERIA